

ORGANO DI MEDIAZIONE PER I FORNITORI DI SERVIZI FINANZIARI (OFD)

STATUTO

Nome, sede e scopo

§1 Nome e sede

1 Con il nome "*Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD)*" ("*Organe de médiation des prestataires de services financiers*", "*Organo di mediazione per i fornitori di servizi finanziari (OFD)*") si indica un'associazione ai sensi delle norme dell'art. 60 e segg. del Codice Civile. Tale organo ambisce ad essere riconosciuto dal Dipartimento Federale delle Finanze (DFF) ai sensi dell'art. 84 della Legge sui Servizi Finanziari (LSF).

2 L'associazione deve essere iscritta nel registro di commercio. Il Consiglio di Amministrazione decide il momento in cui effettuare la registrazione.

3 Se il Consiglio di Amministrazione non stabilisce una sede diversa, la sede dell'associazione è a Zurigo.

§2 Scopo

1 Lo scopo dell'associazione è quello di istituire e gestire un organo di mediazione per i fornitori di servizi finanziari secondo l'art. 74 e segg. della Legge sui Servizi Finanziari per istituti finanziari, fornitori di servizi finanziari e consulenti alla clientela (denominati successivamente fornitori di servizi finanziari). A tale scopo istituisce uffici di conciliazione in tutti e quattro i cantoni del territorio svizzero.

2 L'attività dell'organo di mediazione si estende a tutto il territorio della Svizzera e viene svolta nelle lingue tedesco, francese e italiano. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere altre lingue per singoli uffici di conciliazione.

3 L'associazione non ha finalità di lucro. Può costituire tuttavia gli accantonamenti necessari adeguati alla sicurezza dell'attività.

4 L'associazione può istituire un tribunale arbitrale che è a disposizione dei fornitori di servizi finanziari affiliati all'organo di mediazione e ai loro clienti nel caso la mediazione si concluda con un nulla di fatto.

5 L'associazione raccoglie e gestisce i dati previsti dalla legge riguardanti i fornitori di servizi finanziari affiliati e la propria attività.

Partecipazione

§3 Possibilità di partecipazione

Alle associazioni di categoria dei fornitori di servizi finanziari con sede in Svizzera è ammessa la possibilità di partecipare come membri.

§4 Requisiti dei membri

È possibile ammettere come membri soltanto chi soddisfa i seguenti requisiti:

- a) il membro si impegna a tutelare gli interessi della categoria dei fornitori di servizi finanziari e
- b) la maggioranza dei fornitori di servizi finanziari affiliati al socio svolge la propria attività in Svizzera.

§5 Richieste di adesione

1 Le richieste di adesione devono essere indirizzate alla segreteria dell'associazione. La richiesta di adesione deve fare riferimento allo Statuto e al regolamento organizzativo dell'associazione e contenere la dichiarazione scritta di assoggettarsi incondizionatamente a queste norme.

2 Allegare alla richiesta i documenti che forniscono informazioni sull'organizzazione e sull'attività del candidato e in grado di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti previsti al §4.

3 Il Consiglio di Amministrazione può stabilire mediante un regolamento altre norme riguardo alla forma e al contenuto delle richieste di adesione.

§6 Decisione sull'ammissione del candidato e possibilità di ricorso

1 Non esiste alcun diritto ad essere ammessi nell'associazione.

2 Il Consiglio di Amministrazione decide sull'eventuale ammissione o esclusione del candidato.

3 Se il Consiglio di Amministrazione respinge la richiesta di adesione, il candidato respinto può richiedere entro 10 giorni che venga presa una decisione in merito in occasione della prossima assemblea ordinaria dell'associazione.

4 L'assemblea generale delibera in via definitiva sulla richiesta di adesione. Non ha l'obbligo di motivare la propria decisione.

§7 Condizioni preliminari per rimanere membri dell'associazione

1 I membri dell'associazione sono tenuti a soddisfare e a rispettare costantemente le condizioni preliminari per l'ammissione in tale ruolo.

2 I membri devono comunicare alla segreteria spontaneamente e immediatamente eventuali variazioni dei requisiti che hanno fatto sì che fossero ammessi a far parte dell'associazione. La segreteria riferirà al Consiglio di Amministrazione.

§8 Recesso

I membri possono recedere dall'associazione alla fine dell'anno con un preavviso di 6 mesi mediante dichiarazione scritta inviata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

§9 Esclusione dei membri

L'assemblea generale può escludere un membro di propria iniziativa e su richiesta del Consiglio di Amministrazione quando

- questi con il suo comportamento danneggia o compromette gli interessi dell'associazione;
- vengono meno le condizioni preliminari per continuare a far parte dell'associazione (§7 dello Statuto).

§10 Conseguenze finanziarie

In caso di recesso o esclusione, il contributo di associazione per l'anno in corso deve essere corrisposto per l'intero ammontare, anche se, al momento del recesso o dell'esclusione, non era ancora stato fatturato.

Adesione all'organo di mediazione

§11 Adesione dei fornitori di servizi finanziari

1 I fornitori di servizi finanziari possono aderire all'organo di mediazione dell'associazione mediante relativo contratto di affiliazione se soddisfano i requisiti richiesti. Tra i requisiti richiesti non è prevista la partecipazione del fornitore di servizi finanziari ad un'associazione che a sua volta è membro dell'associazione in questione.

2 Il requisito formale per l'affiliazione è l'obbligo di affiliazione ai sensi dell'art. 16 della Legge sugli Istituti Finanziari (LsFi) o dell'art. 29, comma 1, lettera c) della Legge sui Servizi Finanziari (LSF).

3 L'affiliazione ha luogo mediante un relativo contratto, ma ciò non significa essere membri dell'associazione.

4 La segreteria stipula il contratto con il candidato a nome dell'associazione. Può respingere l'affiliazione quando

- a) il candidato non offre alcuna garanzia per lo svolgimento di un'attività regolare e conforme alla legge;
 - b) l'associazione o un altro organo di mediazione hanno già rifiutato o disdetto in passato l'adesione del candidato;
 - c) il candidato non svolge nè ha intenzione di svolgere in Svizzera un'attività soggetta all'obbligo di affiliazione;
 - d) il candidato evidentemente non soddisfa i requisiti per essere ammesso in un organismo di sorveglianza o nel registro dei consulenti alla clientela
 - e) così come negli altri casi previsti dalla legge o da un regolamento.
- 5 Il Consiglio di Amministrazione disciplina i singoli dettagli.

§12 Requisiti per continuare ad aderire all'associazione

1 I fornitori di servizi finanziari affiliati sono tenuti a soddisfare e a mantenere costantemente i requisiti per l'affiliazione all'organo di mediazione.

2 Devono comunicare alla segreteria spontaneamente e immediatamente eventuali variazioni dei requisiti che hanno fatto sì che potessero diventare affiliati.

3 Quando i requisiti non sussistono più, la segreteria procede alla disdetta del contratto di affiliazione.

4 I fornitori di servizi finanziari affiliati assicurano che sia possibile eseguire e prendere in carico le notifiche dell'organo di mediazione all'indirizzo professionale comunicato per ultimo. Il mancato rispetto di questo obbligo rappresenta un motivo di disdetta. Le notifiche all'indirizzo professionale comunicato per ultimo si intendono valide e giuridicamente efficaci anche se la notifica effettiva non ha luogo, cioè se l'invio tramite raccomandata ritorna al mittente con un'annotazione quale non ritirata, accettazione respinta o destinatario sconosciuto.

5 Il Consiglio di Amministrazione provvede affinché le disposizioni dello Statuto vengano recepite nel contratto di affiliazione così come può recepirne anche altre.

Uffici di conciliazione

§13 Istituzione di uffici di conciliazione

1 Il mediatore istituisce un numero sufficiente di uffici di conciliazione in tutti e quattro i territori linguistici della Svizzera. Il rapporto degli uffici di conciliazione con l'associazione è disciplinato da un contratto.

2 Ogni ufficio di conciliazione dispone almeno di una persona fisica in grado di eseguire la mediazione e dell'infrastruttura necessaria per svolgere i negoziati di mediazione.

3 Il contratto stipulato con gli uffici di conciliazione disciplina il compenso a favore dell'ufficio di conciliazione e a carico dell'associazione per le procedure di mediazione assegnate.

§14 Procedure degli uffici di conciliazione

1 Il Consiglio di Amministrazione disciplina la procedura di mediazione degli uffici di conciliazione nell'applicazione pratica dell'art. 75 LSF e i costi massimi che possono essere imputati ad un cliente.

2 Il mediatore sovrintende gli uffici di conciliazione e garantisce un'applicazione uniforme del regolamento sulle procedure.

Organizzazione dell'associazione

§15 Organi

L'associazione agisce per mezzo dei seguenti organi:

- a) l'assemblea generale o la votazione per corrispondenza di tutti i membri;
- b) il Consiglio di Amministrazione / il comitato del Consiglio di Amministrazione;
- c) il mediatore;
- d) la segreteria;
- e) l'ufficio di revisione.

§16 Unità organizzative

1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il mediatore per una durata fissa del mandato di due anni. Può essere destituito dal Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del mandato soltanto per motivi gravi. Può essere rieletto. Il mediatore deve dimostrare di essere in possesso delle conoscenze specialistiche richieste, in particolare, per quanto riguarda la LSF, OSerFi, LIsFi e OIsFi, godere di una buona reputazione, offrire la garanzia di un'attività imparziale, trasparente, leale ed efficiente come mediatore nonché l'indipendenza sia a livello organizzativo che finanziario dalle parti che richiedono una mediazione.¹

2 Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato a cui affidare determinati compiti.

3 Il Consiglio di Amministrazione provvede ad istituire una segreteria e affida al mediatore la sorveglianza diretta della segreteria e degli uffici di conciliazione.

4 Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea generale la nomina di un ufficio di revisione. È ammessa la rielezione.

§17 Consiglio di Amministrazione

1 Il Consiglio di Amministrazione è formato da minimo tre² e massimo sette persone che sono delegati di un membro dell'associazione. Può far parte del Consiglio di Amministrazione al massimo una persona per ogni membro dell'associazione.

2 I soci fondatori dell'associazione hanno diritto di far parte del Consiglio di Amministrazione.

3 I restanti soci detengono un diritto limitato alla partecipazione di un delegato nel Consiglio di Amministrazione fino al numero massimo ammesso per i suoi membri. In tal caso, ha la priorità il membro con il maggior numero di fornitori di servizi finanziari affiliati all'organo di mediazione dell'associazione e

¹ Modificato con delibera dell'assemblea generale straordinaria del 07/10/2019

² Modificato con delibera dell'assemblea generale straordinaria del 07/10/2019

tale membro sarà sostituito soltanto alla scadenza del mandato del membro del Consiglio di Amministrazione che recede essendo in soprannumero.

4 L'elezione di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e di quelli che recedono come sostituti viene fatta dallo stesso Consiglio di Amministrazione con riserva di conferma da parte dell'assemblea generale.

5 Il Consiglio di Amministrazione si costituisce autonomamente e nomina un presidente.

6 Il presidente resta in carica due³ anni e può essere rieletto.

§18 Sedute del Consiglio di Amministrazione

1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del presidente con la frequenza richiesta in base alle attività.

2 Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può richiedere la convocazione di una seduta indicando l'ordine del giorno.

3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare validamente quando è presente almeno la metà di tutti i suoi membri. Delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, è determinante il voto del presidente.

4 Le elezioni hanno luogo a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di ulteriori tornate elettorali, si ritirerà il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti. A partire dalla seconda tornata elettorale è possibile votare soltanto i candidati che hanno già ottenuto dei voti al primo turno.

5 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare (eccetto per le elezioni) anche mediante lettera circolare, purché nessun membro richieda una consulenza.

6 Per le sedute e le delibere del Consiglio di Amministrazione verrà redatto un verbale.

§19 Competenze e compiti del Consiglio di Amministrazione

1 Il Consiglio di Amministrazione decide su tutte le questioni non obbligatoriamente riservate o assegnate in forza di legge o mediante statuto all'assemblea generale o ad altri organi. Può delegare i suoi poteri al comitato del Consiglio di Amministrazione.

2 Il Consiglio di Amministrazione emana i regolamenti e i contratti campione previsti dalla legge e dallo Statuto.

3 I suoi compiti sono in particolare:

- definizione, coordinamento e monitoraggio delle varie funzioni;
- emanazione e modifica del regolamento organizzativo e di procedura per l'organo di mediazione;
- determinazione della quota di ammissione e della quota associativa per i membri, della quota per affiliazione all'organo di mediazione e della

³ Modificato con delibera dell'assemblea universale del 17/12/2019

quota annuale per i fornitori di servizi finanziari nonché delle quote per le procedure di mediazione;

- decisione sull'ammissione dei membri;
- elezione del mediatore e del personale della segreteria;
- conferma o rifiuto dei mediatori proposti dal mediatore;
- redazione del budget annuale su proposta della segreteria;
- preparazione dell'assemblea generale o della votazione per corrispondenza.

4 Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di presentare richieste all'assemblea generale o alla votazione per corrispondenza.

5 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce quali persone sono autorizzate a rappresentare l'associazione e in che modo viene gestita la firma legalmente vincolante per l'associazione.

§20 Il mediatore⁴

1 Il mediatore organizza e sovrintende gli uffici di conciliazione e sottopone al Consiglio di Amministrazione la richiesta di approvazione di nuovi uffici di conciliazione.

3 Il mediatore può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.

4 Il mediatore assicura che il regolamento interno sia applicato in modo uniforme dai mediatori.

5 Il mediatore istruisce e dirige la segreteria. Garantisce che le procedure di mediazione si svolgano in modo tempestivo e decide in merito al rigetto delle richieste di mediazione secondo le disposizioni dell'art. 75 LSF.

§21 Assemblea generale

1 L'assemblea generale ordinaria si tiene annualmente. Le assemblee straordinarie si tengono se il Consiglio di Amministrazione decide in tal senso o se sono richieste da almeno un quinto dei membri.

2 L'assemblea generale viene convocata dal presidente. Di norma, i punti all'ordine del giorno devono essere resi noti ai membri 20 giorni prima dell'assemblea generale. In casi urgenti il presidente può ridurre il termine suddetto fino a 3 giorni.

3 Nell'assemblea generale ogni membro ha diritto ad un voto. Ogni membro delega un proprio rappresentante.

4 Le richieste dei membri devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione all'attenzione dell'assemblea generale entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della convocazione.

⁴ Modificato con delibera dell'assemblea generale straordinaria del 07/10/2019

§22 votazione per corrispondenza

Per ordine del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea generale può essere sostituita dalla votazione per iscritto di tutti i membri (votazione per corrispondenza).

§23 Competenze dell'assemblea generale

L'assemblea generale ha i seguenti poteri:

- elezione annuale dell'ufficio di revisione;
- deliberazione sulla relazione annuale del Consiglio di Amministrazione, sul bilancio annuale, sul discarico del Consiglio di Amministrazione, della segreteria e dell'ufficio di revisione;
- accettazione della relazione annuale del mediatore;
- conferma o rifiuto dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal consiglio stesso pronunciata/o in occasione della successiva assemblea generale;
- decisione di secondo grado sull'ammissione di un membro a seguito di una decisione di rigetto da parte del Consiglio di Amministrazione;
- esclusione di un membro;
- modifica e integrazione dello Statuto;
- scioglimento dell'associazione.

§24 Quorum

1 Salvo diversa disposizione dello Statuto o della legge, per essere valide le delibere e le elezioni dell'assemblea generale dell'associazione richiedono la maggioranza semplice di tutti i voti presenti o rappresentati.

2 Per le votazioni per corrispondenza è necessaria una delibera a maggioranza semplice di tutti i membri.

3 In caso di parità di voti, è determinante il voto del presidente.

4 È esclusa la rappresentanza dei membri assenti. Le persone giuridiche e le società di persone sono rappresentate da una persona con potere di firma.

5 Per eventuali modifiche dello Statuto relative alla forma organizzativa dell'associazione o alla ripartizione dei diritti di voto è necessaria la maggioranza di due terzi di tutti i membri.

§25 Ufficio di revisione

1 L'assemblea generale elegge un ufficio di revisione. L'ufficio di revisione rimane in carica fino a quando non ne viene eletto uno nuovo.

2 L'ufficio di revisione esamina il bilancio annuale e la contabilità e presenta una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione indirizzandola all'attenzione dell'assemblea generale. Un rappresentante dell'ufficio di revisione deve partecipare all'assemblea generale dell'associazione se la relazione contiene contestazioni o se il Consiglio di Amministrazione lo richiede.

§26 Segreteria

1 Il Consiglio di Amministrazione affida la gestione delle attività correnti dell'associazione ad una segreteria nella misura in cui non sia stata delegata al comitato. La segreteria risponde al mediatore e serve da sportello unico per il DFF.

2 Tra i compiti della segreteria rientrano in particolare:

- l'amministrazione dell'associazione;
- l'assegnazione di mediatori per la gestione delle richieste di mediazione e il coordinamento delle scadenze per le procedure di mediazione;
- l'invio delle convocazioni e delle decisioni di concerto con il mediatore designato;
- la raccolta e la gestione di tutti i dati attuali sui soci, sui fornitori dei servizi finanziari affiliati e sulle procedure di mediazione eseguite;
- la redazione di statistiche e la preparazione della relazione annuale;
- la tenuta della contabilità e lo svolgimento di tutti i lavori amministrativi, in particolare, della dichiarazione dei redditi e dell'AVS/LPP;
- la conservazione per 10 anni dei documenti relativi alle procedure di mediazione eseguite.

Questioni finanziarie

§27 Responsabilità

L'associazione risponde dei propri debiti esclusivamente con il proprio patrimonio. È esclusa la responsabilità dei singoli membri che va oltre l'ultima quota associativa annuale valida.

§28 Quota di ammissione e quota associativa

1 Ogni associazione professionale affiliata come membro dell'associazione applica una quota di ammissione una tantum e una quota associativa. La quota di ammissione è dovuta come quota di esame alla presentazione della domanda di ammissione e, anche se la domanda viene respinta, non verrà rimborsata.

2 La quota associativa è relativa ad un anno civile e non viene calcolata pro rata all'inizio o alla fine dell'affiliazione nel corso dell'anno.

3 Il Consiglio di Amministrazione decide l'ammontare della quota associativa in base al budget. Le quote associative devono consentire il corretto svolgimento delle funzioni previste dalla legge. Devono essere costituiti adeguati accantonamenti per i compiti e gli oneri prevedibili.

§29 Quote per i fornitori di servizi finanziari

1 L'associazione addebita ai fornitori di servizi finanziari affiliati una quota di affiliazione una tantum e una quota annuale. Il Consiglio di Amministrazione ne decide l'ammontare e le modalità.

2 L'associazione imporrà contributi adeguati ai fornitori di servizi finanziari affiliati per le procedure di mediazione alle quali partecipano come parte in causa. Il Consiglio di Amministrazione ne decide l'ammontare e le modalità.

§30 Quote per le richieste di mediazione

- 1 Per la presentazione di una richiesta di mediazione di un cliente il Consiglio di Amministrazione può prevedere nel regolamento interno una quota d'iscrizione di entità ridotta. Il mediatore decide sull'imposizione definitiva della quota d'iscrizione.

2 Il regolamento interno disciplina i casi in cui possono essere imposti costi al cliente del fornitore di servizi finanziari affiliato.

§31 Compenso

1 Il mediatore e i membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a un adeguato compenso per la loro attività, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio stesso.

2 Il Consiglio di Amministrazione conclude accordi relativi alla determinazione del compenso con le persone e gli intermediari incaricati.

Disposizioni conclusive

§32 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con il suo recepimento da parte dell'assemblea costituente il 30 ottobre 2018.

§33 Scioglimento⁵

L'associazione può essere sciolta con delibera presa dall'assemblea o con una votazione per iscritto. In caso di scioglimento, l'utile e il capitale saranno destinati a una o più persone giuridiche attive nell'ambito della consulenza sui debiti e del loro risanamento con sede in Svizzera esentate dalle imposte per finalità benefiche o interesse pubblico.

Zurigo, il 30 ottobre 2018

Rivisto il 7 ottobre 2019 e il 17 dicembre 2019

⁵ Inserito con delibera dell'assemblea universale del 17/12/2019